



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DISPOSIZIONE N. 1088/DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 con il quale viene nominato il Presidente dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;
- VISTA** la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;
- VISTA** la sentenza n. 00387/2012 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – VI Sezione sul ricorso in appello n. 10362/2008 R.G. presentato dai Sig.ri Giuseppe Mangialavori e Roberto Mussapi c/ ISPRA e i Sig.ri Caporali, Quercia, Bitonti, Bisceglie, Buccafurni, Leonardi, Cammarata e Palma, nonché sul ricorso in appello n. 25/2009 R.G. proposto dall'ISPRA c/ i Sig.ri Caporali, Quercia, Bitonti, Bisceglie, Buccafurni, Leonardi, Cammarata e



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Palma e nei confronti dei Sig.ri G. Mangialavori e R. Mussapi, depositata in Segreteria il 27/01/2012 e notificata il 15/02/2012, con la quale il Giudice Adito, ha disposto quanto segue: *“il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce i ricorsi in appello n. 10362/08 e 25/09 e, definitivamente pronunciando sui medesimi, li respinge entrambi.*

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento di spese ed onorari del presente grado del giudizio nei confronti degli appellati costituitisi, in solido, liquidandole in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge; spese compensate fra le parti private costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. (..)”;

TENUTO CONTO che i ricorsi in appello sui quali è stata emessa la succitata sentenza avevano ad oggetto la riforma della sentenza n. 08211/2008 del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, con la quale il Giudice Adito ha ritenuto che *“(..). L'accoglimento dei profili di illegittimità in esame è idoneo a caducare l'intera procedura impugnata (che dovrà pertanto essere integralmente rinnovata) comportando l'annullamento degli impugnati Ordini di Servizio n. 164 del 1/3/2002 (Bando del concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale – Profilo di dirigente Tecnologo) e n. 163 del 18/2/2002 (nomina della Commissione di concorso) e travolgendo tutti i successivi atti connessi, fermo restando il riconoscimento delle funzioni finora svolte, di fatto, dai controinteressati”* e conseguentemente ha accolto il ricorso proposto e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. n. 104/2010, il quale statuisce che *“I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione”;*

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla giurisdizione afferente la presente controversia, dichiarando, con la sentenza n. 8924 del 19/04/2011, la giurisdizione del giudice amministrativo;

TENUTO CONTO che l'attuale sistema normativo non consente un ulteriore strumento di impugnazione delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato, a conclusione del secondo grado di giudizio, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia possibile agire per revocazione o opposizione di terzo;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- VISTA** la lettera del 08/02/2011 inviata all'ISPRA dall'Ing. Leonardi, parte regolarmente costituita in giudizio, con la quale, in considerazione di quanto disposto dal Consiglio di Stato, è stato chiesto all'Istituto di rendere immediatamente esecutiva la Sentenza del TAR Lazio n. 08211/2008;
- TENUTO CONTO** che in data 15/02/2012, la sopracitata Sentenza del Consiglio di Stato, spedita in formula esecutiva in data 07/02/2012, è stata formalmente notificata all'ISPRA, su istanza dei Sig.ri Caporali, Quercia, Bitonti, Bisceglie, Leonardi, Buccafurni, Cammarata e Palma;
- VISTA** la richiesta di parere formulata all'Avvocatura Generale dello Stato con nota ISPRA prot. n. 12358 del 26/03/2012 circa la eventuale reiterazione della procedura concorsuale de qua;
- RITENUTO** pertanto, di dover dare esecuzione a quanto disposto dalla succitata Sentenza del Consiglio di Stato;

DISPONE

Art. 1

L'annullamento dell'Ordine di Servizio n. 164 del 01/03/2002, recante il Bando di concorso interno per titoli e colloquio a tre posti di primo livello professionale – Profilo di Dirigente Tecnologo e dell'Ordine di Servizio n. 163 del 18/02/2002, recante la nomina della Commissione di concorso, nonché di tutti gli atti successivi e conseguenti agli stessi, in ottemperanza alla sentenza n. 00387/2012 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta, con la quale sono stati definitivamente respinti i ricorsi in appello avverso la sentenza n. 08211/2008 del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II *bis*.

Art. 2

In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, l'eventuale reiterazione della procedura concorsuale *de qua*, inerente tre posti di primo livello professionale – profilo Dirigente Tecnologo del CCNL EPR, sulla base del richiesto parere alla competente Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 3

Il venir meno, per effetto dell'annullamento della predetta procedura, dell'inquadramento al I livello professionale - profilo Dirigente Tecnologo in capo ai Sig.ri Giuseppe Mangialavori e Roberto Mussapi, con conseguente riattribuzione nei loro confronti del II livello professionale – profilo Primo Tecnologo del CCNL EPR, con decorrenza giuridica 30 dicembre 2001, fatto salvo, come da sentenza, il riconoscimento delle funzioni di fatto finora svolte da costoro.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 4

Si dà, altresì, mandato al competente Servizio Trattamento Economico del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari in conseguenza della presente Disposizione ed, in particolare, di disporre nei confronti dei Sig.ri Mangialavori e Mussapi, il pagamento della retribuzione da II livello professionale - profilo Primo Tecnologo del CCNL EPR a decorrere dalla data della presente Disposizione.

Roma, **13 APR. 2012**

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Laporta

ISPRA	MODULO DISPOSIZIONE	DOC. ISPRA (12) n. 1088
Da: GEN/DIR	RESPONSABILE DI CONTRATTO _____	Data 11/4/02

NOTA INFORMATIVA

C.R.A.

CODICE ATTO
(a cura dell'Ufficio Bilancio)

5	7	0	0	P	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

SOGGETTO: _____

OGGETTO: annullamento ordine di Servizio n. 164 del 1/3/2002

<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE Il Dir. _____ Dott. M. _____</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">pp. v. _____ EM</p>
--	---